



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati,

Dr.ssa Renata Fermanelli

Presidente

Dr.ssa Adriana De Tommaso

Giudice

Dr.ssa Giuseppina Passarelli

Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° Agosto 2024;
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le
richieste formulate dalle parti;

all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo iscritto al n. _____ /2024 R.G., proposto da:

DEBITORE _____ - C.F. _____ - (rappresentato e
difeso dall'Avv. _____ del Foro di Torino ed
elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Torino, in
n. 146, come da procura allegata in atti)

- Reclamante -

NEI CONFRONTI DI

SPV S.R.L. - C.F. _____ - rappresentata da SERVICER
S.P.A. - C.F. _____ - (rappresentate e difese, anche
disgiuntamente, dagli Avv.ti _____ e
con domicilio eletto presso il loro Studio, sito in Trento (TN), in
_____ , come da procura allegata in atti)

- Reclamate -

AVVERSO

l'ordinanza del Giudice civile di Trento, emessa in data 14-17
Giugno Maggio 2024, nell'ambito del sub- procedimento iscritto al
n. _____ /2024 R.G.

OSSERVA E RILEVA

1. DEBITORE _____ ha proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il Giudice civile di Trento, nell'ambito di

un sub-procedimento cautelare in corso di causa, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto.

La reclamante ha censurato l'ordinanza, deducendo:

a) che, il Giudice impugnato ha erroneamente valutato la mancata iscrizione all'albo *ex* art. 106 del Testo Unico Bancario (cd. TUB) della Intrum, in veste di soggetto incaricato della riscossione del credito da parte di _____ cessionaria dello stesso;

b) che, nell'ordinanza è stata fatta applicazione della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243 del 18 Marzo 2024, senza tenere in considerazione gli altri indirizzi emersi nella giurisprudenza di merito;

c) che, ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. c), della l. n. 130 del 1999, la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata ad un *servicer* iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e che, qualora ciò non sia avvenuto, l'atto con cui si conferisce la procura per la riscossione dei crediti è nullo per violazione di una norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, c. 1, c.c., con conseguente venir meno di ogni potere di rappresentanza in capo alla Intrum;

d) che, non è stato valutato il profilo penale di cui all'art. 132 TUB, evidenziato anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7243 del 2024, atteso che l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria costituisce un reato;

e) che, nella ordinanza impugnata non è stata tenuta in considerazione la qualifica di consumatore di _____ DEBITORE quale erede di _____ anch'essa consumatrice e garante nel contratto di mutuo oggetto di precetto, stante la trasmissibilità di tale qualità;

f) che, le eccezioni inerenti all'abusività delle clausole e i loro effetti, quanto alla decadenza *ex* art. 1957 c.c., sono state già evidenziate nell'atto di opposizione a precetto e si intendono richiamate nel reclamo.

Sulla scorta di tali premesse la parte reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto, con l'adozione di ogni provvedimento del caso.

2. Si sono costituite ritualmente in giudizio, le reclamate, SPV S.r.l. e _____ SERVICER S.p.A., le quali hanno eccepito:

a) che, la questione posta alla base del reclamo è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243 del 2024, la quale ha ritenuto irrilevante la circostanza della mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari da parte del soggetto concretamente incaricato del recupero del credito;

b) che, tale orientamento risulta conforme a quello già espresso dalla Banca d'Italia con comunicazione dell'11 Novembre 2021, in cui ha evidenziato la liceità della diversificazione dei compiti tra *master service* e *special servicer*, il quale ultimo non essendo soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, ma essendo dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti *ex art. 115 T.U.L.P.S.*, svolge solo quest'ultima attività;

c) che, il fatto che l'odierno reclamante sia erede della Signora non determina, ammesso che la *de cuius* fosse una consumatrice nel momento in cui ha rilasciato le garanzie, che anche acquisisca il medesimo *status*;

d) che, il decreto ingiuntivo cui fa riferimento la controparte è stato ottenuto per un finanziamento chirografario di Euro 300.000,00 garantito da fideiussioni specifiche dell'odierno reclamante e dalla Signora le quali sono del tutto estranee alla sfera applicativa della normativa *antitrust* riferita a quelle *omnibus* e che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 vale quale prova privilegiata solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto dell'istruttoria compiuta dall'Autorità.

Sulla base di tali assunti difensivi, le parti reclamate hanno chiesto il rigetto del reclamo, con condanna della controparte al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.

3. Tanto premesso, il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto per le ragioni di seguito precisate.

3.1. Venendo al merito della controversia, questo Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata sia immune da vizi e sia correttamente motivata avuto riguardo alla questione del difetto di legittimazione allo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti da parte dei *services*, anche nell'ipotesi di mancata iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. TUB).

Non meritano, pertanto, accoglimento le doglianze del reclamante inerenti alla mancata valutazione delle difformi posizioni espresse su analoga questione dai Tribunali di merito nazionali e con riguardo alla nullità della procura rilasciata in favore dei *services* per contrarietà a norma imperativa, cui si raccorderebbe il rilievo penale della condotta assunta per esercizio abusivo dell'attività finanziaria ai sensi dell'art. 132 del TUB.

Invero, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla questione, sia con l'ordinanza richiamata dal Giudice impugnato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sia con pronunce di poco successive.

In particolare, nel provvedimento n. 7243 del 18 Marzo 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che: *“Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB). In conclusione, con specifico riferimento all’eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la special servicer – rappresentante sostanziale di master servicer, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell’albo degli intermediari finanziari”* (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7243 del 2024, sopra cit.).

La decisione in commento censura - in quanto *“artificiosa e destituita di fondamento”* - la tesi secondo cui è nullo il conferimento dell’incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto non iscritto all’Albo degli intermediari finanziari e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuota sugli atti compiuti nell’esercizio dell’attività.

La disciplina di cui agli artt. 2, c. 6, della l. n. 130 del 1999 e 106 del TUB, - nella ricostruzione operata dalla Suprema Corte - non è connotata in termini imperativi, poiché: *“Le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie)”*.

Del resto, la Suprema Corte, in una pronuncia di poco anteriore, aveva chiarito che la mera cessione del credito non è sufficiente, poiché solo un’operazione di finanziamento collegata alla cessione del credito determina l’obbligo di iscrizione (cfr. Cass. Civ., n. 4427 del 20 Febbraio 2024).

Tale assunto pretorio è stato confermato dalla successiva pronuncia n. 12007 del 3 Maggio 2024, in cui è stato ribadito che il conferimento dell’incarico di recupero di crediti non cartolarizzati di cui all’art. 2, c. 6, della l. n. 130 del 1999 non ha una immediata valenza civilistica.

Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell’ambito di una questione pregiudiziale (respinta) sollevata ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha confermato il predetto orientamento, fornendo, altresì, indicazioni riguardo alle operazioni di cessione del credito e alle connesse attività di riscossione (cfr. Cass. Civ., SS.UU, decreto n. 13749 del 17 Maggio 2024).

In particolare, sono stati chiariti i presupposti per l’applicazione dell’art. 106 TUB, e si è precisato che, ai fini dell’obbligo di iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari, la cessione del credito deve integrare l’erogazione di un finanziamento.

Riguardo, poi, alle società che si occupano della riscossione dei crediti (*special servicer*), inclusa la riscossione coattiva, queste non

sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari e, pertanto, dall'omessa iscrizione nell'Albo ai sensi dell'art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.

È stato messo in evidenza che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB, tra le quali il predetto art. 106.

Le Sezioni Unite hanno ribadito che: *“Tali norme, prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., decreto n. 13749, sopra cit.)*

Ciò esclude che possa trovare applicazione l'art. 1418, c. 1, c.c. in tema di nullità della procura rilasciata per la riscossione dei crediti per contrarietà ad una norma imperativa, per come prospettato dalla parte reclamante, stante la valenza non imperativa delle norme del TUB sopra richiamate.

Parimenti infondata risulta essere la censura inerente alla mancata considerazione della qualità di consumatore rivestita da
da parte del Giudice impugnato.

Invero, dalla documentazione allegata in atti risulta che il reclamato è tenuto a rispondere quale fideiussore alle obbligazioni assunte con il decreto ingiuntivo non solo in qualità di erede di
, ma anche in proprio.

Sul punto, correttamente il Giudice impugnato ha evidenziato che la debitrice principale era costituita dalla _____ S.r.l. e che _____ in veste di Geometra, ne era il legale rappresentante. Circostanza questa, che esclude la veste di consumatore in capo al reclamante, che risultava essere un imprenditore.

Per tali motivi, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata in ogni sua parte in ragione dell'assenza, allo stato, di ulteriori giustificati motivi per poter disporre la sospensione del titolo posto alla base dell'atto di precetto, sia in termini di *fumus* che di *periculum* in virtù del compendio documentale in atti.

4. Nulla deve disporsi sulle spese di tale procedimento, la cui liquidazione è subordinata alla conclusione del giudizio di opposizione, unitamente al merito.

In considerazione dell'esito del presente giudizio la reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, c. 1-*quater*, del T.U. di cui al d.P.R. del 30 Maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, c. 17 e 18, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata in ogni sua parte;
- 2) nulla deve disporsi sulle spese di tale fase da liquidarsi all'esito del procedimento di opposizione.

La parte reclamante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 1° Agosto 2024, su relazione della Dr.ssa Giuseppina Passarelli.

Si comunichi.

Il Giudice est.

Dr.ssa Giuseppina Passarelli

Il Presidente

Dr.ssa Renata Fermanelli